



45699/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

S. G. F. A. C. R.

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott. Amedeo Franco

- Presidente -

Dott. Vito Di Nicola

- Consigliere -

Dott.ssa Elisabetta Rosi

- Consigliere -

Dott. Alessio Scarcella

- Consigliere rel. -

Dott. Enrico Mengoni

- Consigliere -

Sent. n. sez. 1882

CC - 27/10/2015

R.G.N. 39641/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- [redacted]

avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di TARANTO in data 30/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [redacted] sostituto processuale
dell'Avv [redacted] che ha chiesto accogliersi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30/06/2015, depositata in data 1/07/2015, il tribunale della libertà di TARANTO rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse dell'indagato [redacted] avente ad oggetto l'ordinanza 27/05/2015 del tribunale monocratico di Taranto che rigettava l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche a mezzo di braccialetto elettronico; questi, in particolare, risulta sottoposto alla predetta misura a seguito dell'ordinanza 12/03/2014 del GIP del medesimo tribunale e confermata dal tribunale del riesame in data 10/04/2014, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 meglio descritti ai capi n), o), p), q), r), s) e t) dell'imputazione.

2. Ha proposto ricorso [redacted] mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta ordinanza con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

a) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 274 e 275, cod. proc. pen. come novellati dalla legge n. 47 del 2015 (il ricorrente, dopo aver richiamato le novità introdotte dalla legge citata in materia di misure cautelari, censura l'impugnata ordinanza non essendovi traccia del percorso logico argomentativo che ha indotto i giudici del riesame ad esprimere un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile ricaduta dell'indagato in condotte di rilievo penale; rispetto alle novità introdotte dal legislatore del 2015 - necessità che anche il pericolo di recidiva sia connotato da attualità e concretezza, valutazione aggiornata rispetto al *tempus commissi delicti* anche del pericolo di recidiva, rivalutazione dell'incidenza della gravità del reato nella valutazione di tale pericolo, residualità della misura carceraria, che impone una più rigorosa valutazione sull'adeguatezza - l'ordinanza sembrerebbe ignorare l'entrata in vigore, ancorando la decisione a una motivazione ora inibita; non vi sarebbe, in particolare, alcun cenno all'attualità dell'esigenza cautelare anche tenuto conto del fatto che i reati contestati risalgono al 2011 né una convincente motivazione sulle ragioni per le quali l'esigenza di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. non possa essere salvaguardata mediante misure cautelari meno gravose).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

3. Il ricorso è fondato solo in relazione alla censura relativa all'idoneità o meno della misura del c.d. braccialetto elettronico.

4. Deve premettersi che, nel caso di specie, l'ambito cognitivo del tribunale della libertà è delimitato dalla natura dell'impugnazione proposta, trattandosi non di riesame ma di appello cautelare. Nel ricorso di appello opera infatti il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura (C., Sez. II, 21.12.2006, Liquidato e altri, in Mass. Uff., 235935; C., Sez. VI, 28.3.2003, Sabatelli, in Mass. Uff., 224934; C., Sez. IV, 27.8.1996, Gerotti, in CP, 1998, 1557; C., Sez. I, 12.3.1996, Piserchia, in Mass. Uff., 204409).

Dalla natura assolutamente devolutiva dell'appello contro le ordinanze in tema di misure cautelari derivano un'importante conseguenza: è la parte appellante che, con l'esposizione dei motivi a sostegno dell'impugnazione, delimita e definisce il *petitum* e l'ambito di cognizione del giudizio di appello.

Tanto premesso, nel caso in esame emerge dall'impugnata ordinanza che con l'istanza 20/05/2015 l'interessato chiedeva al tribunale monocratico la sostituzione della misura in atto applicata con quella degli arresti domiciliari, anche mediante l'applicazione della misura del braccialetto elettronico, deducendo l'attenuazione delle esigenze cautelari già riconosciute alla luce della legge n. 47 del 2015, evidenziando alcuni elementi: a) lungo lasso di tempo trascorso dall'inizio della misura; b) precarie condizioni di salute dell'indagato; c) il fatto che nei confronti di altri coindagati fosse stata attenuata o revocata la misura, con conseguente irragionevole disparità di trattamento dalla posizione dell'attuale ricorrente. Il tribunale adito respingeva la richiesta ritenendo invariato il quadro cautelare e concreto il pericolo di recidiva in virtù dei molteplici precedenti specifici a carico dell'indagato e della gravità del fatto ascrittogli, reputando irrilevanti le ulteriori argomentazioni difensive quanto alla posizione degli altri imputati e quelle relative alle condizioni di salute dell'istante, avendo già il GIP a seguito di perizia riconosciuto compatibili le stesse con lo stato detentivo carcerario.

5. L'appello cautelare proposto dall'imputato si fondava sulla carenza di motivazione in merito ai richiami difensivi alla legge n. 47 del 2015 e, in particolare, quanto all'attualità del pericolo di recidiva.

11

I giudici del tribunale della libertà hanno motivato il rigetto ritenendo come la difesa non avesse apportato alcun elemento di novità destinato ad incidere sulla valutazione esposta dal GIP con l'ordinanza genetica e dal tribunale con il riesame deciso il 28/04/2014 in merito alla sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato e all'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare meno afflittiva a quella applicata, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sui punto i giudici del tribunale della libertà hanno dedotto quanto segue: a) l'attualità del pericolo di recidiva, già richiesto prima della modifica legislativa *ex lege* n. 47 del 2015, è stata correttamente riconosciuta sulla base non solo dei molteplici episodi di illecita cessione ascritti all'imputato, intervenuti verso numerosissimi consumatori e reiterati per un tempo considerevole non particolarmente remoto, ma anche considerando i plurimi precedenti penali specifici a suo carico e per i procedimenti pendenti per fatti più recenti nel tempo in relazione a reati di minaccia e ricettazione; b) il dato costituito dal mero decorso del tempo non costituisce di per sé elemento di novità ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari; c) irrilevanti appaiono le deduzioni generiche della difesa quanto a misure meno afflittive disposte nei confronti di altri coimputati coinvolti nella medesima indagine, in quanto la posizione dell'imputato non appariva per nulla marginale nell'economia della vicenda in esame, essendo ai medesimo contestati episodi di cessione di stupefacenti attuati anche con modalità violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall'attività illecita; d) non rilevarebbe la circostanza che l'imputato non abbia a suo carico precedenti penali per evasione, in quanto l'assenza di condanne per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non esclude affatto la possibilità per il giudice di valutare come inadeguata in concreto a contenere le esigenze cautelari altra misura meno afflittiva della custodia carceraria.

6. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente sviluppate nel ricorso appaiono all'evidenza generiche e manifestamente infondate, salvo quanto si dirà oltre.

Sono generiche in quanto non si confrontano con la dettagliata spiegazione, sopra illustrata, dai giudici del tribunale della libertà in ordine alla infondatezza dell'appello cautelare proposto che, come detto, poneva in discussione in particolare il profilo dell'adeguatezza della misura applicata alla luce della presunta attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. L'impugnazione è infatti inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della

f.

correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Né, sul punto, è sufficiente a rendere specifico il motivo di ricorso la semplice chiosa operata dal ricorrente alla motivazione dell'ordinanza che non rispetterebbe i requisiti indicati dalla legge n. 47 del 2015, di cui il ricorrente medesimo opera una sintesi.

Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato ove rapportato ai contenuti dell'ordinanza impugnata che, in relazione al delimitato ambito cognitivo determinato dall'impugnazione cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., si è correttamente soffermata ad esaminare la questione centrale mossa dal ricorrente, riguardante la presunta inadeguatezza della misura al fine di salvaguardare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.

Sul punto, è ben vero che la legge n. 47 del 2015, nel modificare l'art. 274, cod. proc. pen. statuisce oggi che "Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede" (lett. c) così modificata dalla lett. 0b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), L. 16 aprile 2015, n. 47). E', tuttavia, altrettanto vero che, nel caso in esame, i giudici del tribunale della libertà non si limitano a valorizzare esclusivamente la gravità del reato per cui si procede, ma, al fine di ritenere attuale e concreto il pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura attualmente applicata (e, correlativamente, inadeguate misure attenuate, pur se attuate con modalità tecniche particolari quali l'invocato braccialetto elettronico), valorizzano ulteriormente i plurimi precedenti specifici a suo carico e i procedimenti pendenti per fatti più recenti nel tempo, in relazione ai reati di minaccia e ricettazione, episodi, questi, che assumono rispetto al pericolo di recidiva, un particolare significato, avendo evidenziato il tribunale come non solo il ruolo del ricorrente non apparisse marginale nella vicenda, ma soprattutto che questi fosse dedito ad attuare gli episodi di cessione di stupefacente anche con modalità violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall'illecita attività, ciò che denota nell'ottica dei giudici di merito, una particolare pericolosità che giustifica il contenimento della persona con la massima misura custodiale.

In particolare, ritiene il Collegio, la personalità del soggetto deve essere «desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali»: tale dizione ampia della previsione consente comunque di apprezzare singole

caratteristiche degli "atti" e dei "comportamenti", per la cui valutazione ben potranno richiamarsi i parametri enunciati nell'art. 133 c.p., come del resto già affermato da autorevole dottrina. Nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte, unanime nel riconoscere, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità ex art. 274, lett. c, l'operatività di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 (per tutti, C., Sez. IV, 3.7.2007, Cavallari, in Mass. Uff., 237240; C., Sez. III, 29.5.1996, Senesi, in ANPP, 1997, 98; nonché C., Sez. I, 3.7.2003, Scarpitta, in Mass. Uff., 225149; C., Sez. I, 1.7.2003, Dennler, in Mass. Uff., 225146; C., Sez. I, 19.9.2002, Laino ed altri, in Gdir, 2003, 3, 77; C., Sez. V, 19.5.1999, Marchigiani, in Mass. Uff., 214230 per le quali l'utilizzo di criteri oggettivi indicati nell'art. 133 non obbliga il giudice «a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo») che sono individuabili, oltre che nei precedenti penali, in comportamenti o atti concreti, pur collegati ma non coincidenti con i fatti perseguiti (C., Sez. I, 11.11.1998, Barreca, in ANPP, 1999, 303). Del resto, poi, la giurisprudenza di questa Corte, in svariate occasioni, ha riconosciuto che ai fini del giudizio di personalità «va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato» (C., Sez. I, 15.7.1997, Castelluccia, in ANPP, 1998, 279; nello stesso senso, C., Sez. II, 21.11.1997, Accardo, in ANPP, 1998, 815; C., Sez. II, 4.6.1997, Scuotto, in RP, 1998, 529, nonché C., Sez. V, 19.10.2004, Scetto, in Gdir, 2004, 49, 92).

È necessario, tuttavia, che i «fatti criminosi in corso di accertamento riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi simili oppure identici, ripetuti nel tempo ed assai ravvicinati»; in simili casi, infatti, la reiterata condotta criminosa, fondata su fatti concreti «anche se non compiutamente accertati», dimostrerebbe «una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie», ma non potrebbe essere utilizzata comunque, «quale esclusiv[o] argoment[o] su cui fondare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c)» (C., Sez. III, 23.3.2000, Boselli, in Mass. Uff., 215880). E questo non è il caso in esame, in cui, invece, i giudici del tribunale della libertà, come dianzi illustrato, chiariscono che non solo i precedenti penali, ma anche i procedimenti pendenti per fatti più recenti nel tempo in relazione a reati di minaccia e ricettazione assumono particolare significato, nell'ottica della valutazione complessiva della personalità del reo, soprattutto laddove si consideri che questi ha anche commesso i fatti per cui si procede con modalità violente ed aggressive in ordine alla riscossione dei crediti derivanti dall'attività illecita.

h.

Nessun dubbio, pertanto, sulla correttezza del procedimento valutativo seguito sul punto dai giudici del tribunale della libertà.

7. Quanto, invece, al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura, con particolare riferimento a quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la motivazione dei giudici del riesame non appare adeguata rispetto alla questione posta.

La censura difensiva è, sul punto, fondata.

Ed infatti, la recente L. 16.4.2015, n. 47, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità», è intervenuta mediante gli artt. 3 e 4 sulla norma in commento operando su vari aspetti. Per quanto qui di interesse, in particolare, si prevede la ~~la~~ specifica considerazione degli arresti domiciliari unitamente al c.d. braccialetto elettronico quale strumento per scongiurare la massima privazione della libertà, obbligando il giudice a motivare circa l'inidoneità dei predetti arresti domiciliari "aggravati".

Nei caso di specie, il nuovo comma 3-bis dell'art. 275 c.p.p., inserito dall'art. 4, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47, prevede infatti che *"Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1"*.

Nel caso in esame i giudici del riesame non risultano aver assolto all'obbligo motivazionale indicato dalla norma processuale in esame, limitandosi solo a chiarire le ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari "semplici" a salvaguardare l'esigenza cautelare richiamata, senza tuttavia argomentare specificamente - come oggi richiesto dalla novella del 2015 - in ordine all'inidoneità a fronteggiare la predetta esigenza cautelare mediante la predetta misura domiciliare "aggravata".

L'assenza di motivazione sul punto, impone l'annullamento *in parte qua* dell'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale della libertà per rimediare al predetto vuoto motivazionale.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa motivazione sull'idoneità o meno della misura degli arresti domiciliari con le procedure di



controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, c.p.p., e rinvia al tribunale di TARANTO, sezione del riesame.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 27 ottobre 2015

Il Consigliere est.

Alessio Scarcella



Il Presidente

Amedeo Franco

